



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 173 DEL 19/03/2015

PATROCINIO LEGALE CONFERITO AGLI AVV.TI FEDERICO E PAOLO CORNIA CON DGC N. 76/2014 NEL PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA DI CUI ALL'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 11/02/2014 (PROT 4639) ISCRITTO AL R.G. 2209/2014 CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA/COMUNE DI CATTOLICA/REGIONE EMILIA ROMAGNA ED ALTRI - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSI AGLI AVV. PATROCINATORI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Cristoforetti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

VISTO - che con atto di citazione notificato in data 11.02.2014 (prot. n. 4639), iscritto al R.g. al n. 2209/2014, la Soc. Cassa di Risparmio di Cesena Spa citava in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna il Comune di Cattolica, la Regione Emilia Romagna, i Sigg. Omissis, per il risarcimento, previa disapplicazione dei provvedimenti con cui la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto la personalità giuridica della Fondazione Regina Maris, della somma di € 6.541.840,43 oltre agli interessi convenzionali maturati dal 9.11.2013;

RILEVATO che:

- con delibera n. 76 del 23/04/2014, la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere e a stare nel giudizio sopra citato, conferendo incarico di patrocinio legale in forma congiunta e in forma disgiunta agli Avv.ti Federico e Paolo Cornia con Studio legale in Bologna, via Garibaldi n. 3. rinviando al Dirigente del Settore 5° l'adozione degli atti gestionali necessari al perfezionamento dell'incarico;
- con determinazione dirigenziale del dirigente 5° Settore n. 323 del 07/05/2014 a cui è stato attribuito valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, sono state perfezionate le clausole contrattuali che regolano il rapporto con gli avvocati Federico e Paolo Cornia;
- con determinazione dirigenziale del dirigente 5° Settore nr. 505 del 02/07/2014 veniva liquidato un acconto al citato studio legale pari a complessivi € 4.440,80;

VISTE le condizioni che regolano l'incarico di patrocinio legale e precisamente:

- a) valori medi di cui alla tabella allegata al DM n. 55/2014 riferito al valore della causa di € 6.541.840,43 diminuiti del 50%;
- b) in caso di soccombenza del Comune, il compenso come sopra determinato, di cui al punto a), verrà decurtato del 20%;
- c) in caso di sentenza favorevole per il Comune, il compenso determinato di cui al punto a), verrà aumentato del 25%;
- d) rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;
- e) ammesso il rimborso spese viaggio conteggiato come rimborso chilometrico calcolato sul valore di 1/5 del costo del carburante e dei documenti giustificativi di spese viaggio presentati;
- f) il compenso come sopra pattuito viene ritenuto dagli avvocati incaricati congruo e soddisfacente in quanto stessi, considerano un onore patrocinare gli interessi del Comune e servire la P.A. concorrendo al perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- g) in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del cliente e a carico

della controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggiore importo liquidato rimane di competenza esclusiva dei professionisti;

h) gli avvocati sono autorizzati dal cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del compenso pattuito;

i) gli avvocati concordano che il pagamento del compenso avvenga sul conto corrente intestato all'avv. Federico Cornia, e che provvederanno tra loro a regolarizzare le rispettive competenze;

- di dare atto che, per sentenza favorevole all'Ente, si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorchè in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) azioni rispetto alle quali l'Ente è convenuto/resistente:

- a) per le azioni impugnatrici, la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo impugnato;
- b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;
- c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte;

B) azioni per le quali l'Ente è attore/ricorrente:

- a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;
- b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50 %

- di dare atto altresì che, costituisce sentenza favorevole all'Ente, ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio.

Per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 3 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50 % dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per le azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

VISTA la parcella pro-forma trasmessa in data 2 marzo 2015;

RITENUTO necessario, dato anche il valore elevato della causa, provvedere alla liquidazione di € 2.400,00 oltre a Cpa ed Iva per un totale di € 3.045,12 a favore dei legali quale acconto ulteriore sugli onorari spettanti per il citato incarico di patrocinio legale;

DATO atto che solo al momento della formalizzazione della parcella pro-forma di cui sopra si è venuti a conoscenza di quanto richiesto dai legali per l'attività di patrocinio legale svolta nel citato procedimento giudiziario;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa costituisce parte sostanziale del presente atto;
- di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate e trasfuse, a favore degli Avv.ti Federico e Paolo Cornia, l'importo di € 3.045,12 a titolo di acconto sugli onorari spettanti per l'incarico di patrocinio legale conferito con delibera di GC n. 76/2014;
- di imputare la spesa complessiva di € 3.045,12, sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio - cod. Siope 1331;
- di dare atto che il presente acconto la somma corrisposta a titolo di acconto agli Avv. Federico e Paolo Cornia per il citato incarico di patrocinio legale ammonta ad € 5.900,00 oltre a Cpa e Iva per un totale di € 7.485,92;
- di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 19/03/2015

Firmato

Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)